CAMERA DEI DEPUTATI N. 4417

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASTRANTUONO, DI DONATO, IOSSA

Presentata il 14 dicembre 1989

Disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di agenzia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema della competenza territoriale relativo a controversie in tema di « rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale », veniva proposto in occasione dell'approvazione della legge 11 agosto 1973, n. 533, recante « disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie », nell'ottica della stessa tutela giurisdizionale dei lavoratori subordinati.

L'articolo 1 della citata legge n. 533 del 1973 sostituisce il titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, recante norme per le controversie in materia di lavoro. La nuova formulazione dell'articolo 409 del codice di procedura civile stabilisce: « Si osservano le disposizioni del presente capo (relativo alle controversie individuali di lavoro) nelle controversie relative a [...]:

"...3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;" è chiara conferma delle intenzioni del legislatore di allora che, come, ormai ritiene la dottrina e la giurisprudenza, anche l'agente, con opera di prestazione prevalentemente personale, può essere ritenuto parte "debole" del rapporto con l'imprenditore preponente ».

Ma la tecnica della alternatività dei criteri per la definizione della competenza per territorio prevista dal secondo comma del successivo articolo 413 (giu-

dice competente) del codice di procedura civile, come sostituito dalla legge n. 533 del 1973, non è congeniale al rapporto di agenzia.

Infatti sia dai contributi della dottrina che della giurisprudenza, è emerso che è competente sempre – o quasi – il giudice del luogo in cui è sorto il rapporto e, pertanto, del preponente imprenditore, che, poi, ha perfezionato, nei contratti, tale interpretazione.

Così può affermarsi che la nuova disciplina processuale risulta più favorevole all'imprenditore, contrariamente a quella che era l'intenzione del legislatore del 1973.

Quale, poi, sia l'incidenza dei costi, diretti ed indiretti, per il lavoratore parasubordinato, agente nella gestione di una controversia di lavoro per la tutela dei suoi diritti fuori del luogo della sua prestazione per spese (due difensori, viaggi, rimborsi, testimoni ecc.) risulta evidente.

Riteniamo, pertanto di sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi la proposta dell'aggiunta di uno specifico nuovo comma all'articolo 413 del codice di procedura civile per attribuire al giudice del luogo della prestazione la competenza territoriale per la tutela dei diritti scaturenti dai rapporti di agenzia e di rappresentanza, prevalentemente personali.

Luogo ove vi è la sede per il normale espletamento dell'attività lavorativa attraverso la programmazione, l'organizzazione e l'amministrazione; ove, cioè, l'agente ha la sede di riferimento per i clienti dell'imprenditore preponente e cioè la sede di affari ed interessi.

Punto di riferimento ove l'agente presta o prestava la sua opera quale domicilio legale.

Per detta competenza si applica anche l'ultimo comma dell'articolo 413, sulla nullità delle clausole derogative della innanzi determinata competenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 413 del codice di procedura civile, come sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione l'agente e assimilati hanno stabilito la sede principale dei loro affari ed interessi ».